REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it
www.aulss8.veneto.it

CAPITOLATO TECNICO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE COMUNITÀ ALLOGGIO DI BASE PER PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA SEGUITE DAL DSM DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA

ID SINTEL N. 225535751
CIGBD63F6A63C
CODICE APPALTO 2026GARDENIE
Cod. fascicolo 2026_638

INDICE:

GLOSSARIO 3
RIFERIMENTI NORMATIVI 3
Art. 1. Oggetto dell'appalto e finalità 4
Art. 2. Destinatari del servizio 4
Art. 3. Quantità del servizio 4
Art. 4. Importo a base d'asta 4
Art. 5. Durata dell'appalto 5
Art. 6. Prestazioni principali 6
Art. 7. Prestazioni complementari e accessorie 7
Art. 8. Beni immobili, mobili e inventario 8
Art. 9. Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario 8
Art. 10. Personale impiegato nel servizio 9
Art. 11. Oneri a carico della Stazione appaltante 10
Art. 12. Modalità di ammissione e di dimissione dalle Comunità Alloggio 10
Art. 13. Durata dei percorsi residenziali 11
Art. 14. Corrispettivo del servizio 11
Art. 15. Divieto di sospensione del servizio 12
Art. 16. Scioperi e cause di forza maggiore 12
Art. 17. Penali 12
ALLEGATI: 14

GLOSSARIO

- ADS: Amministratore Di Sostegno
- CA base: Comunità Alloggio di Base
- CSM: Centro Salute Mentale
- DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto
- DGR: Deliberazione della Giunta Regionale
- DM: Decreto Ministeriale
- DSM: Dipartimento di Salute Mentale
- L.R.: Legge Regionale
- PTRI: Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale
- PTRP: Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato
- TeRP**:** Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
- UVMD: Unità di Valutazione Multi-Dimensionale

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. n. 30 del 22/12/2023
- DGR n. 852 del 29/07/2025
- DGR n. 1299 del 14/11/2024
- DGR n. 1673 del 12/11/2018
- DGR n. 1616 del 17/06/2008

Art. 1. Oggetto dell'appalto e finalità

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto il servizio di gestione di due Comunità Alloggio di Base (CA base) per persone con patologia psichiatrica seguite dal DSM (Dipartimento di Salute Mentale) dell'Azienda ULSS 8 Berica. Le due Comunità Alloggio sono denominate rispettivamente "Gardenia 1" e "Gardenia 2", si trovano nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica e sono ubicate presso il "Complesso San Felice", a Vicenza, in Corso SS. Felice e Fortunato n. 229, in locali di proprietà dall'Azienda ULSS.

La Comunità Alloggio di Base è costituita al fine di offrire a persone con necessità di riabilitazione psichiatrica, percorsi di trattamento terapeutico riabilitativo personalizzato ad alta integrazione e di sviluppare risorse e competenze nell'ottica dell'integrazione sociale.

Il servizio richiesto consiste nella gestione delle Comunità Alloggio sotto il profilo assistenziale, riabilitativo, educativo al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare programmi di riabilitazione psicosociale;
b) favorire l'acquisizione dell'autonomia nella quotidianità;
c) potenziare o attivare abilità e competenze che consentano l'inserimento sociale della persona, in particolare nel mondo lavorativo;
d) garantire un monitoraggio sulla salute della persona e la promozione della capacità di autonomia nella cura del proprio benessere.

La formulazione e la supervisione dei progetti terapeutico-personalizzati restano a carico dell'ULSS 8.
Sono poste a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le attività necessarie alla gestione delle due Comunità Alloggio di Base, fatto salvo ciò che viene escluso dal presente Capitolato.

Art. 2. Destinatari del servizio

Le strutture sono destinate a pazienti con patologia psichiatrica che necessitano di un percorso residenziale ad integrazione socio sanitaria.

I destinatari del servizio sono cittadini residenti nei Comuni afferenti all'Azienda ULSS 8 Berica, ma potranno essere accolti anche cittadini residenti al di fuori di detti Comuni, previa autorizzazione da parte della Direzione Dipartimento di Salute Mentale (DSM).

Art. 3. Quantità del servizio

Il servizio è richiesto per un numero di utenti pari a 12, suddivisi in 2 Comunità Alloggio di Base aventi n. 6 posti letto ciascuna.

Art. 4. Importo a base d'asta

La base d'asta al giorno per utente è stata determinata come di seguito descritto.

La retta base per giornata di presenza in Comunità Alloggio di Base (CA base), stabilita dalla DGR n. 1299 del 14/11/2024, è pari ad € 94,81/die per utente IVA esclusa, così suddivisa ai sensi della L.R. n. 30 del 22/12/2023:

- 60% quota sanitaria, pari ad € 56,89/die IVA esclusa;
- 40% quota a compartecipazione sociale, pari ad € 37,92/die IVA esclusa (a carico dell'utente**,** che viene corrisposta direttamente da quest'ultimo all'Appaltatore sulla base di quanto stabilito nel verbale di Unità di Valutazione Multi-Dimensionale).

Alla retta giornaliera di € 94,81 vanno tolti € 29,81, che corrispondono ai costi sostenuti da questa Azienda ULSS, come di seguito specificato, anche in considerazione delle caratteristiche della struttura messa a disposizione e del mobilio presente:

Prestazioni che rimangono a carico dell'Ulss 8 Berica	
Giornata alimentare	**29,81 €**
Servizi non sanitari: riscaldamento, utenze, rifiuti	
Servizi non sanitari: lavanderia	
Manutenzione ordinaria e straordinaria locali	
Ammortamenti locali, arredi, attrezzature	

Pertanto, la base d'asta relativa alla retta/die per utente, oggetto della presente richiesta, è pari ad € 65,00 (IVA esclusa).

La base d'asta viene di seguito riepilogata:

Descrizione servizio	**A** **Base d'asta al giorno per utente (IVA esclusa)**	**B** **Importo annuale a base d'asta (IVA esclusa)** (A*12 utenti*365 gg)	**C** **Importo totale triennale a base d'asta (IVA esclusa)** (B*3 anni)
Servizio di gestione di due Comunità Alloggio di Base per persone con patologia psichiatrica seguite dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda ULSS 8 Berica CPV 85311000-2 (Servizi di assistenza sociale con alloggio)	€ 65,00 per utente	€ 284.700,00	€ 854.100,00
Totale			**€ 854.100,00**

Come precisato sopra, rimane a carico dell'utente, o del costo sociale comunale, sulla base di quanto stabilito nel verbale di Unità di Valutazione Multi-Dimensionale (UVMD), la quota a compartecipazione sociale, che sarà corrisposta all'Appaltatore direttamente dall'utente.

A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore fatturare la quota di tariffa a compartecipazione sociale prevista dalla sopra citata normativa digitale direttamente all'utente interessato o, ove previsto, al suo Amministratore di Sostegno (ADS) e/o tutore.

Art. 5. Durata dell'appalto

Il servizio oggetto di affidamento avrà la durata di **36 mesi**, con decorrenza dalla data indicata nel contratto. La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per **ulteriori 12 mesi**. Il rinnovo può essere disposto previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna della Stazione Appaltante;
- disponibilità delle risorse;
- disponibilità dei locali ove sono situate le due Comunità Alloggio;

- sussistenza di ragioni di convenienza economica;
- livello soddisfacente della fornitura/servizio;
- gestione del personale rispetto a turn over, tempi e modalità di sostituzione del personale assente; eventi formativi realizzati.

Art. 6. Prestazioni principali

L'impresa aggiudicataria è tenuta a:

- predisporre, in linea con gli obiettivi dichiarati nel progetto di offerta, l'assetto organizzativo e gestionale della Comunità Alloggio, la costituzione delle équipe degli operatori, **l'individuazione dell'operatore con funzione di coordinamento (in seguito anche "Coordinatore"), che deve avere la qualifica di psicologo o educatore professionale/TeRP,** la strutturazione di un ufficio per la gestione di tutti gli aspetti amministrativi, secondo i dettami previsti dalla DGR n. 1673 del 12/11/2018;
- in relazione al punto di cui sopra, garantire la presenza del personale delle due Comunità Alloggio di Base in ciascun anno di vigenza contrattuale, per la programmazione delle attività delle CA stesse;
- garantire la continuità relazionale tra operatori/utenti per tutta la durata del contratto;
- garantire, per quanto possibile, il minimo turn over del personale;
- in caso di licenziamento o dimissioni di un operatore, garantire la compresenza dell'operatore licenziato o dimissionario con il nuovo operatore per almeno cinque giorni al fine di assicurare passaggio di consegne;
- predisporre:
    - **la programmazione annuale delle attività della Comunità;**
    - **i PTRI (Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali);**
    - **i Progetti di attività di gruppo.**

  Tali documenti dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dal DEC;
- produrre annualmente una relazione annuale del bilancio sociale dell'attività svolta;
- sovrintendere alle attività riabilitative e assistenziali, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, concorrendo a superare eventuali criticità gestionali;
- fornire al personale il tesserino identificativo e il materiale igienico sanitario previsto dalla normativa vigente;
- garantire il materiale necessario per lo svolgimento delle attività di gruppo e dei laboratori;
- predisporre un vademecum per il personale, contenente le istruzioni di comportamento nelle situazioni di criticità e di emergenza, e i riferimenti telefonici necessari;
- predisporre un **piano complessivo annuale delle iniziative di aggiornamento e formazione** a favore degli operatori, con particolare riferimento agli obiettivi del Progetto della specifica Comunità
- garantire incontri periodici con i familiari degli utenti;
- garantire la continuità del servizio e gli standard organizzativo-funzionali in caso di assenza dei propri operatori per malattia, ferie, permessi, ecc.; nei casi di sciopero va garantita l'assistenza alle persone affette da malattia mentale nei limiti stabiliti dalla normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come descritto al successivo art. 16;
- garantire l'effettuazione delle visite periodiche, vaccinazioni e altri adempimenti previsti per legge e dal presente Capitolato da parte degli operatori;
- assicurarsi che il personale dedicato alla somministrazione dei pasti abbia frequentato la formazione periodica HACCP prevista dalle norme vigenti in materia per il personale che manipola alimenti;
- assicurarsi che il personale sia stato sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge;
- accertare che il personale si sottoponga ai controlli sanitari periodici previsti dalla normativa vigente;
- indicare gli operatori designati quali "addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione

delle emergenze per attività a rischio di incendio elevato" per le attività previste dal DM 10/03/2008 all'allegato X, i quali abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in data anteriore all'inizio dell'esecuzione del servizio in appalto;

- ottemperare agli impegni relativi alle spese di gestione indicate nel presente Capitolato;
- promuovere tutte le azioni per favorire il mantenimento delle relazioni precedentemente costruite dagli utenti nel territorio di appartenenza;
- presentare tutti i piani che dovranno essere approvati dal Dipartimento di Salute Mentale prima dell'avvio del contratto e con la periodicità necessaria in relazione alla tipologia del servizio.

Art. 7. Prestazioni complementari e accessorie

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione dei servizi complementari ed accessori sotto indicati.

1) FORNITURA DI PASTI

La Stazione appaltante si fa carico della fornitura dei pasti relativi ai 12 utenti, attraverso la mensa aziendale ULSS 8.
L'aggiudicatario provvederà alla somministrazione dei pasti e all'assistenza degli utenti durante i pasti, che saranno in loco consumati negli spazi adibiti a zona mensa delle comunità.
L'aggiudicatario provvederà al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature, nonché alla pulizia quotidiana degli spazi adibiti a zona mensa.
Nell'effettuare il servizio mensa, l'aggiudicatario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a garantire la massima genuinità e salubrità degli alimenti, nonché l'igiene complessiva del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento CE n. 852/2004).
Si fa presente che i locali delle Comunità Alloggio non sono idonei alla produzione diretta dei pasti, ma esclusivamente alla somministrazione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia. Resta salva la possibilità per gli utenti di svolgere laboratori di cucina nei locali medesimi. Sarà cura dell'aggiudicatario effettuare il servizio mensa in regola con la normativa in vigore.
L'aggiudicatario si impegna inoltre a formare il personale impiegato nel servizio sui principi HACCP ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (art. 5), fornendo all'Azienda ULSS 8 Berica un'apposita dichiarazione in merito.

2) PULIZIA E SANIFICAZIONE

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla pulizia delle Comunità Alloggio, compresi locali, arredi e materiali, nonché attrezzature utilizzati ai fini dell'attività delle Comunità.
L'aggiudicatario dovrà provvedere anche alla sanificazione degli ambienti di vita e di uso degli ospiti (posto letto, ecc.). A tal fine potrà essere prevista la presenza di una figura "ausiliaria" dedicata alle suddette attività, presente presuntivamente tre volte/settimana.

3) TRASPORTO

Per favorire le eventuali necessità degli utenti (es. visite mediche, spostamenti occasionali in luoghi non serviti da mezzi pubblici), autorizzate dall'Azienda ULSS 8 Berica, l'aggiudicatario è tenuto a svolgere uno specifico servizio di trasporto degli utenti, dalla Comunità Alloggio ove sono alloggiati alle diverse sedi di destinazione, e viceversa.
Il mezzo deve essere idoneo al trasporto degli utenti della Comunità Alloggio, secondo la normativa vigente.
Nel mezzo dovrà essere presente un kit con tutto il materiale di prima necessità per far fronte ad eventuali bisogni dell'utente e a situazioni igienico-sanitarie che richiedano un intervento immediato.
Tutte le spese inerenti al servizio di trasporto (tassa di circolazione del mezzo, assicurazione obbligatoria, spese di manutenzione ordinaria e di riparazione, spese di manutenzione straordinaria, spese di utilizzo del mezzo, carburante, autista, ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

4) SMALTIMENTO RIFIUTI

L'aggiudicatario dovrà effettuare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti nelle apposite aree adiacenti gli immobili, secondo le modalità indicate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani, nonché secondo le modalità di conferimento rifiuti del Complesso San Felice.
Lo smaltimento dei rifiuti nonché eventuali imposte sui rifiuti sono a carico dell'Azienda ULSS 8.

5) SERVIZIO DI LAVANDERIA

La Stazione appaltante si fa carico del servizio di lavanderia per i 12 utenti (fornitura e lavaggio biancheria piana e materasseria), attraverso il servizio di lavanolo di questa Azienda ULSS 8.

Art. 8. Beni immobili, mobili e inventario

Il servizio si svolgerà negli immobili indicati nella planimetria allegata al presente Capitolato (**Allegato n. 1**).
All'impresa aggiudicataria saranno messi a disposizione, nello stato in cui si trovano, i beni mobili indicati nell'elenco allegato al presente Capitolato (**Allegato n. 2**).
Prima dell'inizio del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) provvederà alla consegna dei locali e verrà redatto un inventario comprendente i beni mobili ed immobili dati in affidamento per l'espletamento dei servizi: tale attività dovrà essere debitamente verbalizzata. L'aggiudicatario dovrà usare detti immobili e relativi impianti ed arredi esclusivamente per la gestione del servizio di gestione delle due Comunità Alloggio di Base. L'inventario dei beni dovrà essere sottoscritto dalle parti.
Eventuali sostituzioni o reintegri di materiale che si rendessero necessari durante la gestione, a causa di usura, verranno effettuati dalla Stazione appaltante.
Invece, in caso di danneggiamento o furti, eventuali sostituzioni o reintegri di materiale sono a totale carico dell'aggiudicatario, che deve provvedere a riconsegnare, al termine della gestione, tutto il materiale elencato nei verbali, in ottimo stato, fatto salvo il deperimento per normale uso.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e dei beni consegnati è a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica.
Eventuali lavori di miglioria, innovazione o modifica degli immobili effettuati dall'aggiudicatario dovranno essere autorizzati dall'Azienda ULSS 8 Berica.

Art. 9. Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria i costi necessari all'esercizio della funzione in appalto, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- costi diretti e indiretti per il personale impiegato;
- tutte le spese per la fornitura a tutto il personale di tesserini identificativi, abbigliamento/divise, e per l'acquisto di materiale di consumo sanitario e di protezione individuale;
- costi per lo svolgimento delle attività ricreative interne ed esterne;
- costi per l'acquisto di tutto il materiale di consumo connesso allo svolgimento del servizio e delle attività connesse e non specificatamente messo a disposizione dall'Azienda ULSS 8 Berica, come materiale per l'igiene quotidiana della persona, del materiale sanitario, del materiale di primo soccorso, asciugamani, bavaglie, telerie da cucina, guanti monouso, telini monouso, ecc;
- costi per assicurazioni;
- costi per l'eventuale trasporto dell'utente dalla Comunità al luogo di destinazione e ritorno, in condizioni protette ed in accordo con i tutori legali e/o ADS, ove presenti.

Sono invece a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica le utenze, che saranno pagate all'interno delle attività di gestione ordinaria delle strutture del Complesso San Felice.

Art. 10. Personale impiegato nel servizio

L'aggiudicatario dovrà fornire personale qualificato in relazione alle prestazioni ed attività previste, in possesso dei requisiti di legge, garantendo la presenza di tale personale e la continuità del servizio, in base agli standard previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'Allegato E della DGR n. 1673/2018, lo schema di personale da mettere a disposizione, riproporzionato su n. 12 utenti complessivi di n. 2 Comunità Alloggio di Base, dovrà essere il seguente:

Comunità Alloggio di Base (CA BASE)	
Tasso di occupazione di riferimento	80%
Rapporto operatore/utente DGR 1616/2008	0,5
Totale operatori	**6,00**
Figura professionale da garantire	**ore equivalenti tempo pieno**
Medico Psichiatra	0,045
Psicologo psicoterapeuta	0,375
Infermiere	0,300
Assistente Sociale	0,030
Educatore – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP)	0,750
O.S.S.	3,750
Funzione di Coordinamento	0,750

L'aggiudicatario si impegna a mantenere stabile, il più possibile, il personale educativo e ausiliario adibito al servizio, riconoscendo che la continuità di azione del personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.
Il personale dovrà essere presente nella Comunità Alloggio di Base tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nell'arco delle 12 ore previste dalla programmazione di cui alla DGR n. 1616/2008.
L'aggiudicatario dovrà indicare una figura reperibile nelle 24 ore per le emergenze e dovrà altresì individuare, per ciascuna Comunità Alloggio, **un operatore con funzione di coordinamento ("Coordinatore"), con qualifica di psicologo o educatore professionale/TeRP, come già precisato al precedente art. 6.**
L'aggiudicataria deve impiegare persone in grado di mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e, in particolare, nei riguardi dell'utenza.
Gli operatori addetti al servizio dovranno essere in regola con le norme di igiene e sanità previsti dalla legge, dal Capitolato d'oneri e dal presente Capitolato. A tal fine, dovranno sottoporsi alle visite periodiche, alle vaccinazioni e agli altri adempimenti previsti dalla normativa in vigore.
Nelle sedi di esecuzione dell'appalto il personale dell'aggiudicatario dovrà indossare un abbigliamento consono all'ambiente e agli utenti del servizio e portare in modo visibile idoneo tesserino di riconoscimento recante nome, cognome, qualifica e indicazione dell'impresa di appartenenza (aggiunto perché si faceva più avanti riferimento al tesserino).
L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'adempimento di tali obblighi.
Tutto il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.
In particolare, si richiama la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, l'aggiudicatario dovrà trasmettere l'elenco

mensile del personale impiegato presso ciascuna Comunità Alloggio, con indicazione del profilo professionale, l'orario settimanale, i tabulati delle timbrature, l'evidenza del personale cessato, anche parzialmente, dal servizio.

Art. 11. Oneri a carico della Stazione appaltante

L'Azienda ULSS 8 provvederà a:

- gestire l'invio e la dimissione degli utenti ai sensi del Regolamento aziendale dell'ULSS 8: "Procedura per gli inserimenti residenziali, semiresidenziali e occupazionali e in percorsi d'inclusione lavorativa per il DSM";
- monitorare la gestione del servizio, con incontri periodici, in stretta collaborazione con il Coordinatore dell'aggiudicatario;
- autorizzare l'inserimento degli utenti nelle Comunità Alloggio, tramite atto del Direttore di Dipartimento;
- verificare, con cadenza quadrimestrale, la congruità tra gli obiettivi descritti nel progetto di adesione al Capitolato e quanto effettivamente realizzato;
- curare le procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, in collaborazione con il Coordinatore dell'aggiudicatario;
- provvedere alle spese di:
    - manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali delle Comunità Alloggio e degli impianti degli immobili;
    - utenze (luce, acqua, gas);
    - servizio calore (costi di riscaldamento dei locali);
    - manutenzione aree comuni al Complesso San Felice;
    - smaltimento rifiuti;
    - fornitura pasti;
    - servizi di lavanderia;
- esercitare la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, mediante il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ferma restando responsabilità dell'aggiudicatario di individuare e garantire le modalità necessarie a mantenere le condizioni igienico sanitarie;
- verificare in ogni momento che gli operatori abbiano effettuato visite periodiche, vaccinazioni e altri adempimenti previsti dalla legge e dal presente Capitolato.

L'Azienda ULSS 8 mantiene la titolarità della funzione di management e della ridefinizione dei programmi personalizzati riabilitativi psicosociali mediante il DEC, incaricato dal Direttore del DSM, con funzioni di supervisione dei programmi terapeutici e riabilitativi psicosociali con compiti di:

- stabilire e valutare gli inserimenti nelle Comunità Alloggio degli utenti psichiatrici inviati dall'équipe del CSM (Centro di Salute Mentale) con progetto terapeutico riabilitativo personalizzato;
- verificare i percorsi terapeutico riabilitativi personalizzati degli utenti attraverso incontri programmati con gli operatori e stabilire la conclusione del percorso riabilitativo residenziale degli utenti sulla base del livello del raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato e concordato con l'équipe del CSM;
- concordare con i servizi territoriali del DSM gli accessi ad attività diurne e lavorative e verificarne i risultati.

Art. 12. Modalità di ammissione e di dimissione dalle Comunità Alloggio

L'ammissione alle Comunità Alloggio è autorizzata dal Direttore del DSM, predisposta in sede di UVMD e stabilita dal DEC.

Il progetto individualizzato è sottoposto a verifiche congiunte da parte dell'Appaltatore e del Centro di Salute Mentale dell'ULSS 8 Berica.

La conclusione del percorso riabilitativo residenziale di un utente è stabilita dal DEC e dal

Referente/Coordinatore della Comunità Alloggio, sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano congiuntamente con l'équipe del Centro di Salute Mentale territorialmente competente.

La dimissione dalla struttura è stabilita dal DEC e dal Referente/Coordinatore della Comunità Alloggio in accordo con l'équipe inviante.

Art. 13. Durata dei percorsi residenziali

La durata dei percorsi residenziali sarà determinata in base ai bisogni clinici individuali del paziente e alle valutazioni relative all'andamento del Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP), nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui livelli essenziali di assistenza. Il PTRP dovrà essere orientato, ove possibile, alla transizione verso l'autonomia abitativa o la residenzialità leggera, in coerenza con gli obiettivi di Recovery.
Per garantire la personalizzazione, l'appropriatezza e la continuità dei percorsi terapeutico-riabilitativi, e per ottimizzare la gestione dei posti letto, è istituito un meccanismo di verifica periodica attraverso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD), che opererà in conformità con i principi della pianificazione condivisa delle cure e con l'obiettivo di individuare e facilitare il passaggio a soluzioni abitative autonome o di minore intensità, secondo l'approccio orientato alla Recovery.
Si supera così il sistema di controllo dell'appropriatezza del tempo di permanenza in struttura residenziale extraospedaliera e il conseguente eventuale abbattimento della tariffa fissa previsto dalla DGR n. 1673/2018, con l'adozione di un nuovo modello che permette di garantire percorsi di cura maggiormente flessibili e personalizzati.
Ogni decisione di proroga o modifica del PTRP dovrà essere motivata e verbalizzata. Il verbale, con l'indicazione della durata della proroga proposta (preferibilmente per periodi non superiori a 12 mesi per volta), e sottoscritto da tutti i partecipanti alla UVMD, compreso il paziente qualora ciò sia possibile, o il suo ADS/tutore, attesterà la coerenza con la pianificazione condivisa delle cure. È fatto obbligo di allegare al verbale UVMD la Scheda VADO-AR aggiornata o altra scheda valutativa in uso al DSM per la valutazione degli obiettivi, e la valutazione delle competenze e delle abilità residue.

Art. 14. Corrispettivo del servizio

La Stazione appaltante corrisponderà all'Appaltatore un corrispettivo pari alla **retta giornaliera indicata nell'offerta economica presentata da quest'ultimo e nel Contratto, al netto della quota di compartecipazione sociale a carico dell'utente (che sarà invece corrisposta all'Appaltatore direttamente dall'utente), moltiplicata per il numero degli utenti**.

Sarà cura dell'Appaltatore fatturare la quota di tariffa a compartecipazione sociale prevista dalla sopra citata normativa digitale, direttamente all'utente interessato o, ove previsto, al suo Amministratore di Sostegno (ADS) e/o tutore.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Stazione appaltante previa emissione di regolare fattura e verifica dei servizi effettivamente resi. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata.

Il conguaglio dei pagamenti dovuti all'Appaltatore, in ragione delle assenze degli utenti, come di seguito precisato, verrà effettuato egualmente con periodicità mensile.

In caso di **assenze temporanee** dell'utente dalle Comunità Alloggio, nel limite di 30 giorni, verrà operata una riduzione della retta, come segue: per i primi 3 giorni di assenza dell'utente verrà riconosciuta l'intera retta; dal 4° giorno al 30° giorno di assenza dell'utente, si applicherà una riduzione della retta pari ad € 10,00/die, come di seguito rappresentato:

Durata assenza	Riduzione della retta per giorno
Dal 1° al 3° giorno di assenza	0,00 €
dal 4° giorno di assenza	- 10,00 €

Si precisa che:

- l'assenza va calcolata sulle 24 ore (per esempio: nel caso in cui un ospite sia presente anche solo per alcune ore, va considerato presente);
- per dare applicazione alla riduzione, i giorni di assenza dovranno essere consecutivi.

In caso di assenza di un utente, allo stesso verrà garantito il mantenimento del posto per 30 giorni, trascorsi i quali l'inserimento è concluso, fatto salvo motivi di salute conseguenti a ricoveri ospedalieri.
A partire dal 4° giorno di assenza e fino a quanto l'utente non rientri o non venga inserito un nuovo utente, l'Azienda ULSS corrisponderà, in ogni caso, la retta come sopra ridotta.

Art. 15. Divieto di sospensione del servizio

Le prestazioni in appalto configurano servizio pubblico e di pubblica necessità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso.

La sospensione dell'esecuzione del servizio può essere disposta esclusivamente dalla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2026. In particolare, nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il DEC potrà disporne la sospensione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

È fatto divieto all'Appaltatore di interrompere o sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, anche in caso di ritardo o sospensione dei pagamenti o di controversie stragiudiziali o giudiziali con la Stazione Appaltante.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile con la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., e può costituire reato, ex art. 331 c.p., con conseguente l'obbligo per la Stazione Appaltante di sporgere denunzia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 16. Scioperi e cause di forza maggiore

In caso di sciopero del personale, esercitabile con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni, l'Appaltatore deve impegnarsi a garantire l'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (in applicazione della Legge n. 146/1990 e s.m.i.).

L'Appaltatore dovrà comunicare i modi e tempi di erogazione dei servizi e le misure per la riattivazione degli stessi.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano anche in caso di eventi straordinari e imprevedibili che rendano temporaneamente impossibile l'esatto adempimento dell'obbligazione.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile con la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., e può costituire reato, ex art. 331 c.p., con conseguente l'obbligo per la Stazione Appaltante di sporgere denunzia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 17. Penali

L'Appaltatore è soggetto all'applicazione delle penalità previste dall'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 in caso di non conformità/ritardi.

In particolare, qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni di cui alla documentazione di gara, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti di seguito dettagliati.

Sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale:

- per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nel contratto, per ogni giorno di ritardo;
- per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno di ritardo;
- per esecuzione non conforme alle modalità indicate nel presente capitolato, nel capitolato tecnico, nel contratto e nell'offerta presentata, per ogni giorno di non conformità;
- per il mancato invio, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, dell'elenco mensile del personale impiegato presso ciascuna Comunità Alloggio, con indicazione del profilo professionale, l'orario settimanale, i tabulati delle timbrature, l'evidenza del personale cessato, anche parzialmente, dal servizio. La penale è applicata per ogni giorno di ritardo;
- per il mancato rispetto del segreto d'ufficio, ex. art. 326 del codice penale e della normativa in materia di protezione dei dati personali, per ogni violazione riscontrata, salva la facoltà dell'Azienda ULSS di richiedere l'immediato allontanamento e la sostituzione del contravventore;
- per la mancata reperibilità del Coordinatore o del sostituto nelle fasce orarie indicate, per ogni segnalazione, dopo la seconda;
- per la violazione degli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008, per ogni violazione riscontrata dal personale incaricato della verifica, a partire dalla seconda;
- per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall'offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopra citati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione del contratto.

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A/R. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore – in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento

dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente documento non preclude il diritto dell'Azienda ULSS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti.

Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di contratto, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI:

1) PLANIMETRIA DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO

2) ELENCO BENI MOBILI E DOTAZIONI DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO